

N. R.G. 6832/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Gianluigi Zulian ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **6832/2010** promossa con atto di citazione notificato in data 5/10/2010

da

con gli avv. _____

- PARTE ATTRICE -

contro

con l'avv. _____

- PARTE CONVENUTA -

OGGETTO: restituzione somme indebitamente versate.

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 26/3/2015 - fissata per rinnovazione della p.c. avanti questo giudicante, subentrato nella trattazione a deposito comparse e memorie ex art. 190 c.p.c. già effettuato - sulle seguenti conclusioni delle parti costituite:

per parte attrice: come da foglio allegato a verbale all'udienza del 24/7/2015.

per parte convenuta: come da foglio allegato a verbale all'udienza del 24/7/2015.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione notificato il 5/10/2010 la società _____ ha convenuto in giudizio la _____ (di seguito anche solo Banca) per ottenerne la condanna alla restituzione di somme indebitamente percepite dalla convenuta a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto, di oneri e spese tenuta conto, per antergazione e postergazione delle valute nonché per interessi usurari con riferimento al conto corrente di corrispondenza n. 373937/5 acceso in data 4/10/1994 presso la filiale di _____ dell'allora _____, chiuso con ultima operazione d.d. 31/1/2002, conto sul quale erano state regolate le operazioni dei c/c sbf n. 374325/1, n. 374649/5, n. 373938/7, nonché quelle relative al conto anticipi n. 373939/9.

La Banca convenuta si costituiva con comparsa di data 28/12/2010, eccependo la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice, stante la dedotta natura di obbligazione naturale della corresponsione delle somme oggetto dell'azione di ripetizione; l'intervenuta pattuizione per iscritto degli interessi ultralegali delle commissioni di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto e di ogni altro onere addebitato alla correntista; la legittimità dell'esercizio dello ius variandi, contrattualmente



pattuito, da parte della Banca; l'infondatezza delle deduzioni attoree in punto di capitalizzazione degli interessi, per essersi in ogni caso essa Banca adeguata alle disposizioni di cui alla delibera CICR del 9/2/2000; l'intervenuta integrale prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme richieste, per collocarsi temporalmente la chiusura dei su menzionati conti correnti sbf nonché del conto anticipi, in base alla documentazione prodotta dalla stessa controparte, in epoca risalente d'oltre un decennio rispetto all'atto interruttivo rappresentato dalla notificazione della citazione in giudizio; l'essersi comunque prescritta la pretesa restitutoria anche in riferimento al c/c ordinario chiuso in data 31/1/2002.

Concessi termini all'udienza del 20/1/2011 per il deposito di memorie ex art. 183 c.p.c., all'esito veniva disposto l'espletamento di CTU contabile affidando l'incarico al dott. _____ il quale depositava l'elaborato in data 20/7/2012 con deposito di nota integrativa alla relazione il successivo 10/8/2012.

Disattesa dalla parte attrice la proposta conciliativa formulata dal G.I., veniva fissata l'udienza del 24/7/2014 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica; con provvedimento del 31/12/2014 veniva fissata l'udienza del 26/3/2015 per rinnovazione della p.c. avanti questo giudicante, subentrato nella trattazione a deposito comparse e memorie ex art. 190 c.p.c. già effettuato, venendo quindi la causa trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti che si richiamavano ai fogli allegati al verbale d.d. 24/7/2014.

II. La società I _____ agisce per la ripetizione dell'indebito dei pagamenti effettuati nel corso di 8 anni sul c/c n. 374937/5 dal 4/10/1994 alla chiusura in data 31/1/2002 a titolo di interessi ultralegali, anatocismo, C.M.S., spese non dovute ed interessi usurari.

La Banca convenuta resiste alle pretese attoree eccependo, nel merito, l'insussistenza dei profili di illegittimità ex adverso dedotti afferire al rapporto e, comunque, l'intervenuta prescrizione, nel caso di specie, del diritto alla restituzione delle somme corrisposte *sub specie* di pretesi indebiti.

Respinta, preliminarmente, l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui il pagamento degli interessi e delle altre somme sarebbe non ripetibile in quanto adempimento di un'obbligazione naturale, per converso difettando, all'uopo, il requisito della spontaneità del pagamento per essere avvenuti i correlativi addebiti mediante annotazioni nel conto delle relative poste ad iniziativa autonoma dell'Istituto e senza partecipazione alcuna del correntista, con conseguente inconfigurabilità dei presupposti congiuntamente postulati ai fini invocati dalla Banca e rappresentati dalla spontaneità della dazione e dal convincimento di eseguire doveri morali o sociali, in punto di merito devono evidenziarsi i seguenti dati sostanziali: a) la mancata acquisizione agli atti di pattuizioni scritte per i c/c oggetto di causa, risultando i relativi rapporti sforniti di supporti documentali; b) la collocabilità alla data del 5/10/2010 del momento interruttivo della prescrizione in coincidenza con la notifica dell'atto di citazione (escluso potersi attribuire cotali effetti, per diversità d'oggetto e funzione, alla richiesta precedentemente avanzata ex art. 119 T.U.B. dalla correntista).

a) Quanto al rilevato difetto di produzione dei contratti bancari, si osserva come la mancata acquisizione degli stessi agli atti del processo sia suscettibile di riverberarsi esclusivamente in danno dell'Istituto: a seguito della inottemperanza della Banca a fronte della richiesta legittimamente avanzata ai sensi dell'art. 119 T.U.B. da parte della correntista di fornire a quest'ultima la documentazione - con istanza ricomprensiva di tutti i contratti in argomento: cfr. l'oggetto delle missive allegate *sub* nn. 1 e 2 delle produzioni attoree ("*richiesta documentazione inerente i c/c n. 373937-50, n. 3743251, n. 3746495, n. 3739387, n. 3739399 intestati a HAFRO s.r.l.*") - contenente la specifica determinazione delle condizioni economiche applicate ai rapporti in questione, non può che reputarsi ricadere sulla Banca medesima, stante la mancata produzione documentale cui essa era onerata, il difetto di prova per iscritto dei maggiori interessi applicati e delle altre condizioni poste a carico della correntista nel corso



del rapporto, con la consequenziale applicabilità, in difetto, dei tassi sostitutivi.

b) Nessun rilievo è poi suscettibile di dispiegare, nel caso di specie, l'art. 2, comma 61 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. «decreto milleproroghe»), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, i cui effetti applicativi hanno pure formato oggetto di disamina da parte del CTU, officiato d'accertamenti peritali sul punto perché *ratione temporis* rilevanti all'epoca del conferimento dell'incarico.

La vigenza di tale disposizione, quale norma interpretativa con efficacia retroattiva dell'art. 2935 del codice civile - laddove il menzionato art. 2, comma 61 sanciva la decorrenza della prescrizione da ogni singola annotazione in rapporto di conto corrente - è, infatti, venuta meno in forza di dichiarazione di incostituzionalità della disposizione *de qua*, stabilita con sentenza della Corte Costituzionale n. 78 emessa il 2 aprile 2012 e pubblicata il 5 aprile 2012.

A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale della norma, il momento iniziale dal quale farsi decorrere la prescrizione ordinaria decennale per la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto alla Banca è, dunque, quello di effettivo pagamento degli importi e non già quello di ogni singola annotazione, dovendosi richiamare al riguardo quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 24418/2010: "*Se, dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati*".

Ciò posto, risulta inaccoglibile l'eccezione di prescrizione svolta dalla convenuta, perché la Banca, in virtù del principio generale che regola l'onere della prova (art. 2697 c.c.), era - non solo - tenuta ad eccepire l'intervenuta prescrizione in forma non già generica, bensì in modo specifico (precisando cioè il momento iniziale dell'inerzia del correntista in relazione a ciascun versamento extrafido con funzione solutoria), ma - altresì - a fronte, pure, d'eventuali rimesse da parte della correntista connotanti per cotali effetti, essa Banca avrebbe dovuto fornirne idonea prova, dato che la prescrizione costituisce un'eccezione e che l'onere dimostrativo in ordine a fatti estintivi del diritto grava esclusivamente sulla parte che proponga l'eccezione relativa.

Ove quindi l'eccezione fosse stata formulata con riguardo, pure, a singole rimesse *extra fido*, la Banca convenuta avrebbe avuto in ogni caso preciso onere di allegare ed indicare i pagamenti eventualmente non rivestenti la sopra detta finalità ripristinatoria: onere che, nel caso in esame non è stato assolto.

In mancanza d'una specifica indicazione e d'una altrettanto specifica contestazione, da parte della Banca convenuta, di ipotetici singoli atti solutori ovvero di eventuali saldi passivi extra fido da cui far in concreto decorrere - ai sensi dell'art. 2935 c.c. - il termine di prescrizione decennale ordinario ed, altresì, in assenza di prova in ordine agli stessi, la correlativa eccezione di prescrizione deve essere respinta.

III. Il CTU, attraverso un lavoro attento svolto nel contraddittorio delle parti ha - per un verso - correttamente appurata l'insussistenza di qualsivoglia carattere usurario del rapporto, non avendo il corrispondente T.E.G. mai superato il relativo tasso soglia sulla base del criterio della c.d. usurarietà complessiva delineato nella nota 1166966 del 2/12/2005 della Banca d'Italia (tab. 1-5 all. alla relazione dep. il 20/7/2012) e, per altro verso, condivisibilmente accertato avere la Banca addebitato illegittimamente la somma complessiva di € 55.535,41 - che rappresenta la differenza *pro* correntista tra le competenze originarie e quelle corrette - determinata, nello specifico, nell'importo siccome precisato dal CTU in accoglimento del rilievo di parte convenuta quanto ad espunzione della



capitalizzazione degli interessi attivi (si veda la somma indicata dal CTU a pag. 3 della nota integrativa dep. il 10/8/2012).

In conclusione, la Banca deve essere condannata alla restituzione a favore della parte attrice dell'importo di € 55.535,41 con gli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo (v. art. 2033 cc. e mancando la prova della mala fede della convenuta).

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura siccome richiesta nella nota spese allegata alla comparsa attorea depositata in via telematica il 27/11/2014, tenuto conto della natura ed importanza della controversia, dell'entità concreta delle attività svolte in rapporto alle questioni oggetto di trattazione, dello sviluppo della vicenda processuale e del grado di difficoltà dei correlativi incumbenti, così come sono da porsi a carico della Banca convenuta le spese di CTU già liquidate, mentre va esclusa la rifusione di quanto esposto da parte attrice a titolo di CTP perché, a fronte delle contestazioni della convenuta in punto d'effettivo pagamento di quest'ultima voce di spese, la natura meramente informale del (solo) preavviso di parcella dimesso dall'attrice (vds. notula allegata alla comparsa depositata in via telematica il 27/11/2014) preclude potersi ritenere dimostrato il corrispondente esborso.

P.Q.M.

Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, rigettata ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:

- a) condanna la Banca convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 55.535,41 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
- b) condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate in € 7.254,00 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali, IVA e c.p.a. come per legge;
- c) pone in via definitiva le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, a carico della convenuta.

Treviso, li 24/4/2015

IL GIUDICE

dott. C.

